

N. 1163/07 Sent.  
N. 7413/06 R.G.  
N. 6215/07 Cron.  
N. .... Rep.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE IN VERONA

nella persona dell'avv. Vincenzo De Rosa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al NRG 7413/06 - OSA - Sezione 1 - promossa da  
[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore* - P. IVA: [redacted] - con sede in [redacted]  
(VR) al [redacted] difesa dall'avv. Aldo CORCIONI del foro di  
VERONA, come da mandato a margine del ricorso

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI [redacted], in persona del Sindaco *pro tempore* [redacted]  
- difeso dal Funzionario Delegato avv. [redacted]

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a verbale di violazione al CDS n. 72.30.675, elevato dalla  
P.M. DI [redacted], in data 27.05.05, alle ore 09:19, notificato in data 24.01.06, in  
quanto il veicolo OPEL AG VECTRA, tgt. [redacted] era stato sorpreso a sostare  
in via [redacted] di [redacted], senza esporre permesso.

Conclusioni dell'attore:

accogliere il ricorso e annullare, previa sospensione, il provvedimento impugnato;  
in via subordinata, contenersi la sanzione nel minimo edittale;

Conclusioni dell'Amministrazione:

respingersi il ricorso, confermandosi il verbale opposto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso pervenuto il giorno 17.03.06 l'opponente esponeva d'aver ricevuto il verbale in oggetto, che allegava.

Aggiungeva, a sostegno del ricorso, l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili, tra cui la invalidità della contestazione per notifica tardiva, dopo i 150 giorni, e cioè dopo 239 giorni, come appare dall'estratto apparso sul sito *www.posteitaliane.it*, di cui al DOC. 3) di parte attrice e dimetteva sentenza di accoglimento n. 405/Sent. pubblicata il 29.01.07 da questo Giudice, relativa a causa analoga tra le stesse parti.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente l'Amministrazione convenuta, allegando che i rilievi erano stati correttamente fatti ed interpretati, depositando altresì copie delle relative notifiche (13.09.05 e 17.01.06) del verbale opposto, deducendo che trattandosi di veicolo a noleggio le relative notifiche sono state effettuate prima alla ditta proprietaria del veicolo e poi, in seguito alla comunicazione da parte della stessa al noleggiatore e che la prima notifica era avvenuta entro 109 giorni, mentre la seconda entro 120 giorni.

Obiettava la difesa attorea la concreta impossibilità, per il ricorrente, di essere a

conoscenza degli estremi dell'opposizione, atteso che il ricorso è stato preceduto dall'opportuno controllo presso il sito *www.posteitaliane.it*, come da estratto, in atti, dal quale emerge la consegna al vettore postale del plico soltanto in data **21.01.06**, mentre l'Ente opposto avrebbe ommesso ogni accenno alla precedente notifica (**13.09.05**), rimasta così sconosciuta al ricorrente.

Il Giudice pronunciava quindi sentenza, all'udienza del **5 febbraio 2007**.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento, in quanto l'eccezione sulla tardività della notifica appare fondata ed assorbente.

Ed invero, il ricorrente, prima di proporre il ricorso si è peritato di interrogare il più volte cit. sito del vettore postale, dal quale emerge la tardività del termine finale (**21.01.06**), ai fini della notifica, (**239 gg.**, anziché 150) ed anche la diversità (**17.01.06**), da quello che appare nella copia prodotta dall'Ente opposto, creando così ulteriore incertezza sulla notifica.

Sul verbale notificato l'Ente, ha peraltro ommesso ogni accenno alla precedente notifica (**13.09.05**), rimasta così sconosciuta al ricorrente.

E' del pari evidente il contrasto tra la data di registrazione della raccomandata nell'Ufficio Postale di spedizione (**17.01.06**) e quella (**21.01.06**) apparsa sul sito *www.posteitaliane.it*, di cui) di cui al DOC. 3) di parte attrice, ritenendo così esclusa qualsiasi responsabilità, per tale violazione, apparendo al decidente l'assenza della minima partecipazione soggettiva in capo all'attrice.

Cade inoltre in acconcio evidenziare che resta fermo il potere del Giudice di controllare l'effettiva congruità del termine, in quanto le cause di ritardo di

identificazione dell'effettivo trasgressore non possono essere poste a carico dello stesso, quando queste riposino su ritardi degli Uffici deputati alla gestione delle sanzioni, nonché titolari dei procedimenti di completamento del verbale, ai sensi dell'art. 385 del Regolamento di esecuzione al CDS.

**P.Q.M.**

accoglie l'opposizione ed **annulla** il verbale opposto n. 72.30.675, elevato dall'Amministrazione convenuta (██████████) in data 27.05.05.

Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Verona, li 6 febbraio 2007

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

avv. Vincenzo De Rosa

*que*

*Vincenzo De Rosa*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA  
DEPOSITATE IL 7/2/07  
E PUBBLICATO IN DATA  
- 7 MAR. 2007  
Il Cancelliere  
Dott. Giovanni MERLIN

*Merlin*

Ufficio del Giudice di Pace di Verona  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Verona, 16 MAG. 2007  
L'Operatore Giudiziario B2  
Liffanti Origano

